

COMUNE DI AQUILONIA

Provincia di Avellino



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 09/12/2013



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle norme di legge e dello Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale, al fine di assicurare il regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei consiglieri delle loro attribuzioni.
2. Il presente regolamento garantisce la partecipazione delle minoranze e tutela i diritti dei consiglieri in attuazione delle norme di legge e dello Statuto.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE CAPO I – CONVOCAZIONE

Art. 2 – Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che lo presiede, in luogo, data ed ora indicati nell'avviso di convocazione.
2. La sede della convocazione del Consiglio comunale è la sala consiliare.
3. Per particolari circostanze il Consiglio comunale potrà essere convocato in altra sede che dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione ed essere in ogni caso consona ed idonea alla funzione ed assicurare in ogni caso il comodo accesso sia dei consiglieri sia del pubblico.
4. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza abbia carattere ordinario o straordinario o se sia convocata d'urgenza.
5. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.
6. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza straordinaria in ogni altro caso e quando sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il Consiglio può essere altresì convocato d'urgenza qualora sussistano motivi indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Art. 3 – Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione contiene l'elenco degli argomenti da trattare ("ordine del giorno") e deve essere recapitato per ciascun Consigliere comunale presso la sua residenza o il suo domicilio in mani proprie, ovunque lo stesso venga reperito entro la circoscrizione del Comune, oppure a persona di famiglia, convivente o incaricata, o a persona addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.
2. Per le adunanze ordinarie la convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. Per le adunanze straordinarie la convocazione deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
4. Per le adunanze d'urgenza la consegna dell'avviso deve essere effettuata almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Nel computo dei termini si esclude il giorno di consegna dell'avviso e si include quello della seduta, si osserva il calendario comune e i giorni festivi si computano nel termine.
6. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
7. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere nuovi argomenti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie a causa di motivi urgenti e sopravvenuti, occorre recapitare avviso scritto ai consiglieri 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
8. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti

all'ordine del giorno di cui al comma settimo possono essere sindacati da ciascun consigliere in apertura della seduta, ottenendo che le relative dichiarazioni siano inserite a verbale.

9. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata qualora il consigliere interessato partecipi all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

10. Per i consiglieri residenti fuori Comune, fino a quando non viene eletto domicilio nel territorio del Comune, il domicilio si intende eletto presso la sede municipale, senza obbligo di altre formalità a carico del Comune.

11. Previa richiesta scritta del consigliere, contenente le indicazioni necessarie, l'invio dell'avviso di convocazione può essere effettuato con sistemi informatici, telematici ed elettronici; tali modalità sostituiscono, a tutti gli effetti, quelle previste nei commi precedenti, esonerando l'amministrazione comunale per l'eventuale mancata ricezione.

12. Eventuali mutamenti, anche temporanei, del luogo di recapito dell'avviso di convocazione del Consiglio dovranno essere comunicati per iscritto. L'operatività della variazione viene ritenuta operante dopo tre giorni dal suo deposito nella Segreteria del Comune. La modificazione resta valida per il tempo indicato. Se la designazione è a tempo indeterminato, essa resta valida ed operante fino all'indicazione di un nuovo luogo di recapito.

13. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il messaggio di conferma di ricevuta se inviata via mail o via fax o con la sottoscrizione dell'elenco ricevuta cumulativo per i consiglieri certificata dal messo comunale.

Art. 4 – Seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una prima convocazione non tenutasi per mancanza del numero legale o che, benché dichiarata aperta, non abbia potuto proseguire per essere venuto meno il numero legale.

2. Non è seduta di seconda convocazione quelle che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra seduta.

3. La seduta di seconda convocazione deve aver luogo in giorno diverso dalla prima e comunque almeno ventiquattro ore dopo.

4. La seconda convocazione deve essere fatta con le modalità prescritte per la prima; qualora l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno per la seconda, se necessaria, l'avviso per quest'ultima deve essere rinnovato solo ai consiglieri assenti al momento in cui la precedente seduta viene sciolta.

5. Non possono essere deliberati in seconda convocazione tutti quei provvedimenti che per legge o statuto richiedano maggioranze qualificate.

Art. 5 – Deposito dei documenti

1. Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere depositati a libera consultazione dei Consiglieri comunali presso la Segreteria del Comune o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, a partire dal giorno della notifica e fino al giorno della seduta. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. Il Consigliere comunale che si reca nelle ore d'ufficio per la consultazione ha diritto di richiedere copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione, senza alcun onere o costo. Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della tutela della privacy delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possono riferire.

Art. 6 – Redazione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Copia dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno viene affissa all'albo pretorio, negli esercizi pubblici e in altri luoghi di interesse pubblico.

3. Nessuna delibera che comporti modifica o revoca di precedenti delibere sarà considerata valida se non contiene la menzione di quella modificata o ritirata e l'indicazione dei motivi della modifica o del ritiro.

CAPO II – SEDUTE

Art. 7 – Numero legale e quorum delle votazioni

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
2. Il numero legale, constatato per l'apertura della seduta, si presume perdurante finché non venga constatato a verbale che l'allontanamento definitivo di taluno dei presenti, non sostituito da altri sopravvenuti, abbia fatto scendere il numero dei presenti al di sotto del minimo legale. L'assenza temporanea non viene computata se non al momento dell'espressione del voto e non comporta autoscioglimento della seduta.
3. La seduta di seconda convocazione, quando necessaria, è valida purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
4. La proposta di delibera si considera approvata quando abbia conseguito la maggioranza dei voti.
5. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti, per la validità della seduta ai sensi del primo e del terzo comma, ma non nel computo dei voti conseguiti dalla proposta, ai sensi del quarto comma.
6. La dichiarazione di astensione è personale del singolo Consigliere.

Art. 8 – Apertura della seduta

1. Verificata la presenza del numero legale, mediante appello nominale, il Sindaco dichiara aperta la seduta.
2. Ove sia decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, la seduta s'intende rinviata di pieno diritto; la successiva seduta dovrà essere convocata con le notifiche previste dal precedente articolo 2, ma nell'avviso potrà essere omissivo l'ordine del giorno che resta quello della precedente seduta andata deserta.

Art. 9 – Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Al pubblico deve essere assicurato congruo spazio e possibilità di comoda assistenza.
Le sedute del Consiglio comunale possono essere riprese con apparecchiature audio-video secondo le norme previste nel Regolamento comunale per le riprese audio-video.
2. Le sedute si tengono in forma segreta quando vengono esaminati fatti o discussi argomenti che comportino valutazioni delle capacità professionali o delle qualità morali di persone. Durante le adunanze segrete possono restare in aula solamente i componenti del consiglio comunale, gli eventuali assessori non consiglieri ed il segretario comunale.
3. La seduta deve essere dichiarata segreta e il Sindaco deve assicurare l'effettiva uscita del pubblico quando, nel corso della discussione di un argomento in seduta pubblica, siano trattati argomenti, che interessano persone non appartenenti al Consiglio determinate o facilmente determinabili. Il Segretario è tenuto a dare atto d'ufficio a verbale dell'osservanza di tale disposizione.
4. Nel verbale delle sedute segrete si riporta la sola decisione finale omettendo il resoconto integrale della discussione.

Art. 10 – Nomina degli scrutatori

1. All'inizio della seduta, quando siano previste votazioni a scrutinio segreto, il sindaco designa due scrutatori, uno tra i consiglieri di maggioranza e uno tra quelli di minoranza per coadiuvare il sindaco stesso nel controllo sul corretto svolgimento delle votazioni, nello spoglio delle schede e nella verifica della conta dei voti espressi.

Art. 11 – Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
2. Nel corso della seduta consiliare, l'ordine della trattazione dei temi indicato nell'avviso di convocazione della seduta può essere modificato, su richiesta del sindaco o di un consigliere, qualora nessuno dei consiglieri si opponga; nel caso di opposizione decide il consiglio con votazione a maggioranza dei presenti, senza discussione.
3. La seduta sarà dichiarata chiusa quando risultano trattati, anche per rinvio ad altra seduta o ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno, tutti gli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.

4. Le sedute del consiglio comunale si aprono con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
5. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno sono posti all'ordine del giorno successivamente all'esame delle proposte di deliberazioni.
6. All'ultimo punto della seduta sono poste, se previste, le comunicazioni del sindaco.

CAPO III – DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 12 – Direzione dei lavori del consiglio

1. Il Sindaco presiede la seduta e ne dirige la discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione dando la parola a chi la richiede nell'ordine della richiesta.
2. Il Sindaco ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sempre sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.
3. Il Sindaco può, su richiesta di almeno un capogruppo consiliare, disporre una breve sospensione dei lavori del consiglio per eventuale consultazione tra i gruppi o per altre esigenze di verifica o esame dell'argomento in discussione. La richiesta può essere fatta, per ogni gruppo consiliare, per una sola volta in ogni seduta.
4. Il consigliere comunale, per esprimere il proprio pensiero su ciascun argomento posto in discussione, ha a disposizione, al massimo, venti minuti di tempo. Durante l'esposizione del verbale non deve essere interrotto dall'intervento di altri consiglieri.

Art. 13 – Comportamento dei consiglieri

1. Nell'esercizio della sua alta funzione il Consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.
2. E' vietato l'uso di espressioni sconvenienti od offensive, nonché ogni riferimento a persone estranee al Consiglio, individuate o facilmente individuabili sulla scorta dell'esposizione.
3. Ove questa disposizione non venga rispettata, il Sindaco farà al Consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento prevaricatore persista, il Sindaco ripeterà il richiamo formale, che dovrà essere messo a verbale con l'indicazione che si tratta del secondo richiamo, con invito alla desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto di intervento.
4. Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Sindaco toglierà la parola al Consigliere, vietandogli di proseguire.
5. Ove la disposizione non venga rispettata, il Sindaco dichiara chiusa la seduta, con rinvio della trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno ad una nuova seduta da convocarsi con le modalità previste dall'articolo 2.

Art. 14 – Verbalizzazione della discussione

1. La verbalizzazione della discussione spetta al Segretario comunale, che vi procederà riassumendo gli interventi e dando atto degli eventuali accadimenti suscettibili di assumere rilevanza giuridica.
2. Il Consigliere comunale ha diritto di fare inserire a verbale, oltre alla dichiarazione di voto di cui al successivo articolo 17, il proprio intervento su specifico tema, o dettandone il contenuto in caso di breve tratto o chiedendo che il relativo testo, da lui steso, sia testualmente inserito a verbale quando il contenuto di esso sia di tale lunghezza da compromettere, a parere del Sindaco o su mozione di qualche Consigliere, l'andamento della seduta.
3. Nel caso previsto dal precedente comma, il testo dell'intervento da inserire a verbale può essere consegnato al Segretario comunale anche dopo la chiusura della discussione dell'argomento al quale esso si riferisce, a condizione che ne sia preannunciata la consegna prima dell'esaurimento della discussione stessa e che detta consegna avvenga prima della chiusura della seduta. In mancanza di consegna l'intervento non sarà riportato a verbale.

Art. 15 – Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

1. All'inizio della seduta consiliare il sindaco chiede al consiglio se vi siano osservazioni sui verbali della seduta precedente. I verbali vengono dati per letti e, se nessuno si pronuncia, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
2. Il Consigliere presente alla seduta precedente può chiedere che siano inserite nel verbale di

approvazione del verbale della seduta precedente brevi precisazioni o puntualizzazioni per rettificare errori materiali o per correggere l'errata espressione del proprio pensiero. Nel formulare, con precisione, la proposta di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

3. Su eventuali opposizioni alle richieste di rettifica decide il consiglio comunale a maggioranza.

4. L'approvazione del verbale ha natura di presa d'atto che quanto riferito corrisponde sostanzialmente a quanto accaduto nella seduta.

Art. 16 – Emendamenti

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio, facendone una breve illustrazione al consiglio.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni, le parziali sostituzioni o soppressioni al documento in discussione.

3. Le proposte di emendamento sono poste in votazione prima della votazione dell'intero testo della proposta di delibera.

Art. 17 – Dichiarazione di voto

1. I capigruppo, o un consigliere per ogni gruppo, hanno diritto, alla chiusura della discussione del singolo punto all'ordine del giorno e prima della messa ai voti della proposta di delibera di ricapitolare la posizione del Gruppo in una breve dichiarazione di voto che dovrà essere svolta oralmente.

2. Qualora uno o più consiglieri dissentano dalla posizione dichiarata dal proprio gruppo hanno anch'essi diritto di intervenire, precisando la loro posizione.

Art. 18 – Audizione di esperti

1. Per l'illustrazione di singoli punti all'ordine del giorno della seduta consiliare, possono essere invitati a partecipare ai lavori esperti della materia in discussione, quali funzionari comunali, consulenti e professionisti incaricati dall'amministrazione comunale, per effettuare relazioni o fornire informazioni e chiarimenti. Introdotto l'argomento in discussione, il Sindaco dà la parola all'esperto.

2. Eventuali chiarimenti o delucidazioni vengono proposti all'esperto dal Sindaco o dai singoli Consiglieri.

Art. 19 – Votazione

1. Esaurita la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Sindaco, previa eventuale dichiarazione di voto ai sensi del precedente articolo 17, mette ai voti la proposta risultante dalla discussione.

2. L'espressione del voto avviene normalmente per alzata di mano, salvo eventuali diverse forme di votazione che siano decise di volta in volta, fermo che la votazione deve essere palese, salvo che nei casi in cui debba per legge essere segreta.

3. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata esclusivamente a mezzo di schede.

4. La proclamazione dell'esito della votazione viene effettuata dal sindaco.

5. La votazione, tranne quella mediante scrutinio segreto, è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

6. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti il sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 20 – Astensione degli interessati

1. Il Consigliere comunale deve astenersi dalla seduta, allontanandosi dalla sala, quando siano in discussione temi o argomenti ai quali egli personalmente e/o suoi parenti o affini sino al quarto grado abbiano interesse tale da imporne per legge l'estensione.

2. Il dovere di astensione impone al Consigliere comunale di dichiarare il proprio interesse non appena venga enunciato il tema sul quale l'assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse e astenendosi da qualsiasi dichiarazione o precisazione.

3. Di tali adempimenti deve essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta.

TITOLO III – CONTROLLI

CAPO I - GRUPPI CONSILIARI

Art. 21 – Gruppi consiliari

1. All'interno del Consiglio è prevista la formazione di Gruppi consiliari formati da almeno due componenti. Nel caso in cui una lista abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. La dichiarazione di appartenenza al Gruppo viene consegnata al Segretario comunale nella seduta di insediamento del Consiglio comunale. Con analogha dichiarazione viene comunicato ogni mutamento di essa.
3. Il Gruppo è rappresentato dal Capogruppo designato dagli appartenenti al medesimo.
4. La designazione del Capogruppo, sottoscritta da tutti gli appartenenti al Gruppo, viene consegnata al Segretario comunale in conformità al precedente secondo comma.
5. Il consigliere che intende entrare a far parte di un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo del gruppo cui intende aderire.
6. Il consigliere che si stacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ai gruppi consiliari. Più consiglieri che vengano a trovarsi nella predetta condizione possono costituire un gruppo misto individuandone il capogruppo.
7. La dichiarazione dell'esclusione del Consigliere comunale dal Gruppo in cui sia stato eletto o abbia precedentemente prescelto viene depositata dal Capogruppo al Segretario comunale, con allegata la relativa comunicazione all'interessato. Il Consigliere comunale escluso da un Gruppo può dichiarare l'adesione ad altro Gruppo; secondo quanto previsto nei commi 6 e 7 del presente articolo.
8. Il Segretario comunale dà comunicazione al Consiglio comunale di ogni variazione della composizione dei Gruppi alla prima seduta successiva al suo verificarsi, subito dopo la dichiarazione di apertura della stessa, prima di ogni altro adempimento.
9. Compatibilmente con la disponibilità dei locali e degli orari degli uffici comunali, i Gruppi costituiti possono riunirsi in locali del Comune, dandone avviso 48 ore prima al Segretario del Comune e concordando con lo stesso sede e durata della riunione.

Art. 22 – Doveri e responsabilità dei consiglieri

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al sindaco, il quale ne dà notizia al consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al consiglio o dal capogruppo del gruppo consiliare al quale appartiene il consigliere assente oppure dal sindaco.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario verbalizzante affinché ne sia presa nota a verbale.

Art. 23 – Decadenza dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti ai sensi del vigente statuto comunale.
2. I consiglieri sono dichiarati decaduti per assenza non giustificata a tre sedute straordinarie consecutive.
3. L'assenza è contestata, mediante comunicazione scritta del sindaco, al consigliere comunale il quale, entro dieci giorni dalla contestazione, deve fornire giustificazioni, formulando osservazioni o producendo scritti difensivi, oppure può chiedere di essere sentito dal consiglio comunale.
4. Il consiglio delibera definitivamente sulla decadenza una volta accertate le assenze non avendo ricevuto o ritenendo non motivate le giustificazioni fornite.
5. La deliberazione viene notificata all'interessato non appena divenuta esecutiva.

Art. 24 – Rappresentanza separata della maggioranza e della minoranza

1. Quando la legge o lo Statuto prevedono che nella designazione dei componenti dei propri organi interni e dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti od organi ad elezione di secondo grado sia rappresentata la minoranza, il Sindaco, prima della seduta nella quale l'elezione deve aver luogo, invita i capigruppo di maggioranza e di minoranza a procedere alla designazione dei rispettivi rappresentanti da eleggere.
2. Nel caso in cui a seguito dell'invito del Sindaco i capigruppo di maggioranza o di

minoranza non abbiano designato i rispettivi rappresentanti, all'elezione dei rappresentanti del Comune procede direttamente il Consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo.

CAPO II - ISTITUTI DI CONTROLLO

Art. 25 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può istituire Commissioni permanenti e temporanee per la cura di particolari settori dell'attività comunale. La delibera costitutiva ne determina la composizione e i compiti. La partecipazione alle Commissioni è gratuita.
2. Il Consiglio su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti o di almeno un capogruppo consiliare può costituire Commissioni di indagine su particolari settori di attività dell'Amministrazione. La delibera costitutiva ne determina la composizione e i compiti. La partecipazione alle Commissioni è gratuita.
3. Ove nelle Commissioni sia prevista la rappresentanza della minoranza, la designazione dei relativi esponenti dovrà avvenire ai sensi del precedente articolo.

Art. 26 – Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una domanda scritta rivolta al sindaco per ottenere informazioni o spiegazioni circa la veridicità di un determinato fatto di competenza del Comune o per conoscere, sempre in relazione al fatto medesimo, i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati adottati o si intendono adottare eventuali provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale.
2. La risposta alla interrogazione è data entro trenta giorni dalla presentazione al protocollo dell'ente se per la stessa viene richiesta risposta scritta; è invece inserita nel primo consiglio comunale successivo alla presentazione se ne viene richiesta risposta orale.
3. Quando il proponente richiede risposta scritta la stessa viene data dal sindaco, o dall'assessore delegato, e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio.
4. Se il consigliere interrogante non richiede espressamente l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.
5. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al consiglio dal presentatore. Conclusa l'illustrazione il sindaco può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'assessore delegato in materia di provvedervi. Dopo la replica del sindaco, o dell'assessore, l'interrogante potrà chiedere la parola per dichiarare le proprie motivazioni di soddisfazione o meno.
6. In caso di assenza giustificata del presentatore alla seduta della trattazione dell'interrogazione, la stessa viene ritirata dall'ordine del giorno e viene rinviata al successivo consiglio comunale. L'assenza ingiustificata dell'interrogante al momento della trattazione comporta invece la dichiarazione, da parte del sindaco, della decadenza dell'interrogazione. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata sottoscritta da più consiglieri ed uno di essi sia presente, la risposta viene comunque data.
7. Qualora l'interrogante non si ritenga soddisfatto della risposta ricevuta o comunque intenda promuovere un dibattito sul merito della risposta data potrà presentare una richiesta per la trasformazione dell'interrogazione in interpellanza, da discutere nel successivo consiglio comunale.
8. Nel corso della seduta possono essere presentate interrogazioni urgenti in relazione a fatti sopravvenuti. Le stesse sono esaminate in chiusura di seduta, dopo le comunicazioni del sindaco; il sindaco, o l'assessore delegato in materia danno risposta seduta stante, se in possesso delle informazioni richieste, oppure si riservano di dare la risposta per iscritto entro trenta giorni o di inserirla alla successiva seduta del consiglio comunale.

Art. 27 – Interpellanze

1. L'interpellanza consiste in una domanda scritta rivolta al sindaco tendente a suscitare un dibattito all'interno del consiglio comunale per discutere sull'opportunità e/o la necessità di provvedimenti già adottati o che il sindaco o la giunta intendono adottare in merito a questioni di ampio respiro che interessano la comunità.
2. La risposta alle interpellanze presentate dai consiglieri è inserita nel primo consiglio comunale successivo alla presentazione al protocollo dell'ente.

3. L'interpellanza è sinteticamente illustrata al consiglio dal presentatore. Dopo la risposta del sindaco, o dell'assessore delegato, potrà avere luogo una discussione con l'intervento dei consiglieri, al termine della quale l'interpellante potrà chiedere la parola per dichiarare le proprie motivazioni di soddisfazione o meno.

4. In caso di assenza giustificata del presentatore alla seduta della trattazione dell'interpellanza, la stessa viene ritirata dall'ordine del giorno e viene rinviata al successivo consiglio comunale. L'assenza ingiustificata dell'interpellante al momento della trattazione comporta invece la dichiarazione, da parte del sindaco, della decadenza dell'interpellanza.

Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri ed uno di essi sia presente, la risposta viene comunque data.

5. Nel corso della seduta possono essere presentate interpellanze urgenti in relazione a fatti sopravvenuti. Le stesse sono esaminate in chiusura di seduta, dopo le comunicazioni del sindaco; il sindaco, o l'assessore delegato in materia danno risposta seduta stante, se in possesso delle informazioni richieste, oppure si riservano di dare la risposta inserendola alla successiva seduta del consiglio comunale.

Art. 28 – Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta tendente a promuovere iniziative ed interventi, da parte del consiglio, nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi ai quali lo stesso partecipa o a sollecitare l'intervento del consiglio su temi ed avvenimenti di carattere politico, etico, sociale, economico e culturale.

2. La mozione deve essere presentata per iscritto al sindaco. Viene illustrata dal consigliere proponente e successivamente si apre il dibattito al termine del quale il testo della mozione viene sottoposto all'approvazione del consiglio.

3. La mozione è portata alla discussione del consiglio comunale nel primo consiglio comunale successivo alla presentazione al protocollo dell'ente.

4. In caso di assenza giustificata del presentatore alla seduta della trattazione della mozione, la stessa viene ritirata dall'ordine del giorno e viene rinviata al successivo consiglio comunale. L'assenza ingiustificata del proponente al momento della trattazione comporta invece la dichiarazione, da parte del sindaco, della decadenza della mozione, salvo che il consiglio, a maggioranza, decida di procedere comunque al dibattito trattandosi di argomento di interesse generale. Nel caso in cui la mozione sia stata invece sottoscritta da più consiglieri ed uno di essi sia presente, la risposta viene comunque data.

5. Nel corso della seduta possono essere presentate mozioni urgenti in relazione a fatti sopravvenuti. La trattazione delle stesse, salvo che siano connesse a situazioni non procrastinabili, è inserita nel primo consiglio comunale successivo alla presentazione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Chiusura della seduta

1. Il Sindaco dichiara chiusa la seduta quando sia terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno o quando viene constatato, anche in via di mero fatto, il venir meno del numero legale dei presenti stabilito dallo Statuto.

2. La seduta è altresì dichiarata chiusa quando l'esame degli argomenti, o alcuni di essi, non viene effettuato per dichiarazione, da parte del sindaco, di rinvio, ritiro o decadenza dell'argomento stesso.

Art. 30 – Disposizioni applicative

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge in materia nel tempo vigenti.

2. Le norme di legge posteriori in contrasto con il presente regolamento sono immediatamente operative nelle more del loro recepimento.

Art. 31 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo per la durata di 15 giorni ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della deliberazione di approvazione.

2. L'entrata in vigore determina l'abrogazione di tutte le previgenti disposizioni regolamentari